

Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Lombardia | **Risposte agli interpelli** | 15 gennaio 2025 | **n. 904/11/2024 (prot. n. 170353)**

Consulenza giuridica n. 904-11/2024 - Associazioni e ordini professionali - ORDINE DEI DOTT.COMMERC.ESPERTI CONTABILI MONZA E BRIANZA - Codice Fiscale: - PIVA: - Istanza presentata il 17/10/2024

## Investimenti in start up innovative

Rubrica non ufficiale

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente

### QUESITO

Con la presente richiesta l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza sottopone all'attenzione di questa Direzione regionale un quesito relativo alla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali introdotte dall'[articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179](#).

Nello specifico, la questione riguarda la possibilità di beneficiare della prevista detrazione d'imposta nel caso di aumento di capitale sociale effettuato mediante utilizzo della "riserva in conto futuro aumento di capitale sociale".

A tale riguardo, l'Ordine rappresenta che alcune persone fisiche, soci di una start up innovativa, "hanno effettuato a favore di tale realtà, nel corso di vari anni, diversi conferimenti in denaro che sono stati contabilizzati nella contabilità dei vari esercizi in apposita voce di patrimonio netto targata "riserva in conto futuro aumento di capitale sociale" e sono poi stati successivamente utilizzati, con apposita delibera assembleare notarile, per effettuare un aumento di capitale sociale".

Al fine di delineare il contesto di riferimento, vengono richiamate le previsioni normative interessate ([articolo 29 d.l. n. 179 del 2012](#) e s.m.i.), le disposizioni contenute nel relativo decreto attuativo (ora, decreto interministeriale del 7 maggio 2019), nonché i chiarimenti resi con la [circolare n. 16 dell'11 giugno 2014](#).

In particolare, richiamato il paragrafo 6.3 della circolare n. 16 del 2014, che a sua volta richiama l'articolo 3 del decreto attuativo, viene evidenziato che "...le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di una start-up già costituita. (..) Inoltre, per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa. (..) Non

possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovrapprezzo".

Per questo motivo, l'Ordine istante chiede se i conferimenti in denaro iscritti alla voce "riserve in conto futuro aumento di capitale sociale", utilizzati per effettuare aumenti di capitale sociale, possano beneficiare della detrazione in commento.

#### SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L'Ordine istante è del parere che la detrazione IRPEF del 30% di quanto investito nel capitale sociale della start up innovativa vada riconosciuta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce "riserva in conto futuro aumento di capitale sociale" utilizzati per effettuare aumenti di capitale. Ritiene, infatti, che detti conferimenti, al pari dei conferimenti in denaro nel capitale sociale, costituiscano investimenti che rispettano i requisiti di legge e che rispondono pienamente alla ratio agevolativa della norma che intende premiare la patrimonializzazione delle start up innovative.

A sostegno di tale posizione, l'Ordine rammenta che in risposta a un'interrogazione parlamentare in Commissione Finanze della Camera (Atto n. 5/03007 del 18 giugno 2024), il Governo ha precisato "che, al fine di consentire al soggetto conferente di poter beneficiare dell'agevolazione sulle somme conferite, la start-up innovativa deve procedere ad aumentare il capitale sociale e/o la riserva sovrapprezzo mediante imputazione delle somme iscritte in altre riserve di patrimonio netto".

Inoltre, richiamando il principio contabile OIC 28, l'Ordine evidenzia che tra le "Altre Riserve, distintamente indicate" (Voce AVI dello schema patrimoniale ex [articolo 2424 c.c.](#)) rientrano, nell'ambito delle "Riserve per versamenti effettuati dai soci" (quali riserve non specificamente previste dal codice civile ma utilizzate per prassi societaria), i "Versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale", "riserva che "accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale" e che, si ribadisce, non possono essere utilizzate per altre finalità diverse dall'aumento del capitale sociale".

Al riguardo, l'istante osserva che si tratta di quei versamenti effettuati a titolo di capitale di rischio, prima che la delibera di aumento di capitale sia stata approvata, con l'espressa volontà di anticipare alla società gli importi da utilizzare per il futuro aumento di capitale, e precisa che il passaggio da riserva "in conto futuro aumento di capitale" a "capitale sociale", evitando la fuoriuscita di capitali dalla start up innovativa mediante apporto a titolo di capitale di rischio, dovrebbe poter beneficiare della detrazione in commento (al pari di quanto previsto in merito alla sottoscrizione di un aumento di capitale della start-up innovativa mediante rinuncia ai propri crediti da parte dei soggetti che beneficiano delle disposizioni di cui all'[articolo 27 del d.l. n. 179 del 2012](#) - v. relazione illustrativa al decreto).

Si tratta, secondo l'Ordine, di versamenti che danno luogo ad una riserva "vincolata" e "personalizzata", nel senso che viene a crearsi uno specifico legame tra la riserva ed il soggetto che

ha effettuato il versamento, il quale, peraltro, potrà "chiederne la restituzione solamente (e questo avverbio rafforza il vincolo) in caso di scioglimento della società...".

Per quanto esposto, l'Ordine istante è quindi del parere che "anche i conferimenti in denaro confluiti nelle voci di patrimonio netto tra le altre riserve e, in particolare, tra le riserve in conto futuro aumento di capitale sociale e che vengono successivamente utilizzati per effettuare aumenti di capitale sociale rientrano tra gli investimenti agevolabili rispettando pienamente la ratio della disciplina agevolativa".

#### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il [decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), ha introdotto un quadro organico di disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative (articoli da 25 a 32).

La materia è stata modificata e integrata dalla [legge 28 ottobre 2024, n. 162](#), e, da ultimo, dalla [legge 16 dicembre 2024, n. 193](#).

Ai fini che qui interessano rilevano le disposizioni recate dall'[articolo 29 del citato d.l. n. 179 del 2012](#), il quale, allo scopo di incentivare gli investimenti in start-up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, direttamente ovvero indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start-up innovative.

Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).

Quanto agli investitori persone fisiche, la norma riconosce quindi una detrazione d'imposta nella misura del 30 per cento della somma investita nel capitale sociale della start-up innovativa, ai sensi dell'[articolo 29, comma 7-bis, del d.l. n. 179 del 2012](#), alle nuove condizioni stabilite nel medesimo comma 7-bis, come introdotte dall'[articolo 31, comma 1, della legge n. 193 del 2024](#), e con un limite massimo di investimento detraibile per periodo d'imposta di euro 1.000.000 ([articolo 29, comma 3, d.l. n. 179 del 2012](#)).

Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono tuttora stabilite dal decreto 7 maggio 2019, il quale prevede:

- all'articolo 3, comma 1, che "Le agevolazioni ... si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili...";
- al successivo comma 3, del medesimo articolo 3, che "I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da

parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile,..., dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli [articoli 2444 e 2481-bis del codice civile](#)...".

Sulle disposizioni in commento sono stati forniti [chiarimenti con la circolare n. 16 dell'11 giugno 2014](#). In particolare, la citata circolare, al paragrafo 6.3, ha chiarito che "Per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa ...". Lo stesso documento, al successivo paragrafo 6.4, rammenta che "In caso di sottoscrizioni di aumenti di capitale, sempre ai sensi del medesimo comma 3, l'investimento si considera effettuato alla data del deposito per l'iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della start-up innovativa ovvero - se successiva - alla data in cui viene depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione da parte degli amministratori dell'avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell'[articolo 2444 del codice civile](#) per le società per azioni e 2481-bis, ultimo comma, per le società a responsabilità limitata. Il legislatore ha voluto in tal modo garantire "a presidio dell'effettività del capitale sociale" che vengano agevolati solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale".

Alla luce di quanto sopra riportato, è quindi evidente che la detraibilità dell'investimento è legata all'effettivo aumento del capitale sociale della start-up innovativa.

Quanto alla specifica questione rappresentata con l'istanza in esame, e cioè se siano agevolabili gli aumenti di capitale sociale realizzati tramite utilizzo della "riserva in conto futuro aumento di capitale sociale", la scrivente osserva quanto segue.

Secondo la dottrina contabile, a latere del Principio contabile OIC 28, per prassi societaria rientrano tra le riserve di patrimonio netto (alla voce AVI "Altre riserve, distintamente indicate") le "Riserve per versamenti effettuati dai soci", che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica. Tra queste rientrano, tra le altre, le riserve "Versamenti in conto futuro aumento di capitale", nelle quali confluiscono "i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale".

Anche per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, diverse sono le modalità di dazione di denaro da parte del socio alla società, ciascuna munita di una propria causa concreta.

In particolare, con l'Ordinanza n. 29325 del 22 dicembre 2020 la S.C. ha individuato le seguenti categorie di versamenti da parte dei soci: a) i conferimenti; b) i finanziamenti dei soci; c) i versamenti a fondo perduto o in conto capitale; d) i versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale.

I versamenti dell'ultima categoria sono quelli in cui "...la dazione del denaro è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio potrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione.

Si è parlato di una riserva "personalizzata" o "targata", in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all'entità delle somme da ciascuno erogate ([Cass. 24 luglio 2007, n. 16393](#); [Cass. 19 marzo 1996, n. 2314](#)). Ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato: non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, ma per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito".

Per la Cassazione, in particolare, è da escludere che i versamenti in conto futuro aumento di capitale abbiano una funzione oggettiva di credito, in quanto gli stessi, ove l'aumento intervenga, vanno a confluire automaticamente nel capitale, mentre, ove l'aumento non intervenga, "vanno sì restituiti, ma non perché eseguiti a titolo di finanziamento, sebbene semplicemente perché la fattispecie programmata - l'aumento di capitale - non si è perfezionata (così [Cass. 3 dicembre 2018, n. 31186](#))".

La stessa ordinanza, peraltro, precisa che affinché la "dazione" del socio sia ricondotta a tale categoria, "è necessario che la subordinazione ad un aumento di capitale sia chiara ed inequivoca, mediante l'indicazione ex ante di elementi sufficientemente specifici e dettagliati, i quali inducano a ritenere effettivamente convenuta tra i soci l'effettuazione non di un versamento tout court a favore delle casse sociali, ma di un versamento avente titolo e causa concreta proprio nella partecipazione al capitale sociale mediante un futuro conferimento, che, sebbene meramente rinviato rispetto al momento della dazione materiale della somma, sia nondimeno sin dall'inizio volto, secondo la complessiva operazione programmata dai soci, ad aumentare la rispettiva quota di partecipazione sociale, in termini assoluti".

Per la Corte, quindi, non basta qualificare nominalmente i versamenti come eseguiti "in conto futuro aumento di capitale sociale", ma è necessario che gli stessi siano accompagnati "da quegli indici di dettaglio (ad es., il termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, ma anche altre caratteristiche dello stesso), che soli qualificano la dazione come da ricondurre alla categoria in esame".

Decisiva, per la qualificazione della dazione e la riconducibilità tra i "versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale", è l'interpretazione della volontà delle parti, rimessa all'apprezzamento del giudice, la cui indagine terrà conto "di ogni elemento, quali le clausole statutarie che tali versamenti prevedano, il comportamento delle parti, i fini perseguiti, le scritture contabili, i bilanci e qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti".

Nel rispetto di tali condizioni, tali versamenti saranno quindi iscritti tra le riserve (quali conferimenti atipici) e non tra i debiti per finanziamento soci.

Tale posizione è stata più volte confermata dalla Corte di Cassazione in pronunce successive, tra le quali le Ordinanze n. 34503 del 16 novembre 2021 e n. 24093 dell'8 agosto 2023. Quest'ultima, in particolare, nel ribadire i concetti già enunciati dalla precedente ordinanza del 2020, n. 29325, ha espresso il principio di diritto secondo cui "Per versamenti in conto futuro aumento di capitale

devono intendersi quelle dazioni di danaro dei soci a favore della società che non siano, tuttavia, definitivamente acquisite al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione, con la conseguenza che, ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, per essere venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito".

Vengono quindi precisati, in relazione a tale tipologia di versamento, sia la natura non definitiva dell'apporto del socio che il diritto alla restituzione di quanto versato in caso di mancata effettuazione dell'aumento.

Tanto premesso, questa Direzione regionale è del parere che quanto affermato dalla Corte di Cassazione non sia in contraddizione con il riconoscimento della detrazione d'imposta sancita dall'[articolo 29 del d.l. n. 179 del 2012](#) in relazione agli aumenti di capitale sociale effettuati utilizzando riserve di patrimonio.

Sebbene la S.C. qualifichi i "versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale" come apporti non definitivamente acquisiti al patrimonio sociale, per i quali sia previsto, in caso di mancato aumento, il diritto alla restituzione, la scrivente ritiene che nell'ipotesi in esame, cioè in caso di aumento di capitale sociale utilizzando le somme in precedenza versate dai soci, iscritte tra le riserve "versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale", sia possibile fruire della detrazione del 30 per cento di cui al richiamato articolo 29.

Alla luce delle disposizioni normative e dei chiarimenti di prassi sopra richiamati, la corretta iscrizione dei "versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale" tra le riserve, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e la successiva imputazione (utilizzo) di tali riserve in sede di aumento del capitale sociale, assicura il rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto attuativo ed è coerente con la posizione assunta in sede di risposta all'interrogazione parlamentare richiamata dall'Ordine istante.

A tale ultimo riguardo, peraltro, si ritiene ininfluenza, ai fini della legittima fruizione della detrazione, l'eventuale trattamento delle citate riserve nell'ipotesi di mancato aumento del capitale sociale.

Nella fattispecie in esame, infatti, la fruizione della detrazione da parte dei soci investitori è giustificata dall'effettivo aumento del capitale sociale realizzato utilizzando somme che fin dal momento del versamento sono state destinate, per volontà dei soci investitori, all'aumento della rispettiva partecipazione sociale.

I documenti citati sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

